

Capitolato d'oneri della convenzione mediante centrali di committenza ex art 33 del D. Lgs 163/06 per la concessione dei servizi di riscossione volontaria e coattiva delle imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la materiale affissione dei manifesti per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2020.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione, volontaria e coattiva dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la materiale affissione dei manifesti nei Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto, San Martino in Rio e Rolo aderenti all'Unione dei Comuni Pianura Reggiana.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di cui all'art. 1 è affidata in concessione ad un canone fisso annuo, dovuto dal Concessionario a favore dei singoli Comuni, nella misura risultante dalla gara.

Dal giorno d'effettivo inizio della gestione il Concessionario subentra ai Comuni in tutti i diritti e obblighi inerenti il servizio previsto dal D. Lgs. 507/93 (per ICP DPA) e le altre disposizioni legislative vigenti in materia, nonché dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.

I Comuni trasferiscono al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previsti dalle vigenti norme e dalla presente convenzione.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicità (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali, ovvero anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati dal parte del Concessionario equivale a dichiarazione di :

- ✚ Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione ed applicazione della legge, dei regolamenti comunali, e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- ✚ Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART. 3 DIVIETO DI APPALTO, SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, attribuire in appalto o sub-concedere la gestione del servizio. E' nulla la cessione del contratto a terzi. Il Concessionario risponderà direttamente dell'operato di terzi che si ingeriscano senza titolo nella gestione del servizio.

ART. 4 DURATA DELLE CONCESSIONE

La durata della concessione oggetto della presente convenzione è stabilita in anni quattro e otto mesi con decorrenza dall'01/05/2016 e termina il 31/12/2020 salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato all'art. 23.

Il Concessionario è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi a decorrere dall'affidamento del servizio. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dalla presente convenzione, i Comuni hanno facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare la concessione alla ditta che segue in graduatoria, senza che il precedente concessionario nulla abbia a pretendere.

E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

Al termine della concessione, il Concessionario si impegna finché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. La ditta affidataria si impegna altresì, ove richiesto dall'Amministrazione, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di sei mesi.

Scaduto il termine della concessione è fatto di vieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti al tributo in oggetto.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione stessa e delle imposte e tasse relative.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla CCC.I.A.A. competente dalla quale risulti : lo svolgimento di attività coerente con l'attività di gara, di non trovarsi in stato di fallimento-liquidazione coattiva amministrativa-amministrazione controllata-concordato, alla data della gara e nell'ultimo quinquennio antecedente alla stessa;
- b) Iscrizione all'albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, rientranti nella fascia di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 6 del D. M. n. 289/2000, avente un capitale sociale almeno pari ad € 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 3bis del D. L. 40/2010, convertito nella legge n. 73 del 22/05/2010;
- c) Volume d'affari della società desumibile dalla denuncia iva degli ultimi tre anni riferito ai servizi oggetto della gara è pari ad almeno € 1.000.000,00 annui;
- d) Aver svolto per almeno 24 (ventiquattro) mesi continuativi nel quinquennio 2010-2011-2012-2013-2014, regolarmente e senza aver fatto luogo a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in almeno cinque comuni al 31.12.14 appartenenti alla classe V o superiore di cui all'art. 2 del D. Lgs. 507/93;
- e) Aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2000 specifico nell'accertamento e riscossione dei tributi locali;
- f) Affidabilità e solvibilità dell'impresa dimostrabile attraverso almeno due preferenze bancarie di primari istituti di credito che attestino la solidità economica e la puntualità nell'onorare gli impegni assunti (da allegare in originale);

L'operatore economico dichiara inoltre:

- g) Di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei regolamenti Comunali e nel presente capitolato;
- h) Di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- i) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Di aver, ed aver avuto, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organico un numero di dipendenti non inferiore a 50 (cinquanta) unità;
- k) Di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999;
- l) Di non aver reso, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
- m) Di non aver a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in giudicato e/o precedenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- n) Che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 della legge 383/2001 modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso alla data della pubblicazione della gara;
- o) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese, così come simultaneamente in forma "individuale" ed in "raggruppamento";
- p) Di non avere situazioni di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile su altri soggetti partecipanti alla gara;
- q) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso :
 INPS sede divia..... posizione
 INAIL sede divia.....posizione.....
 E di essere in regola con i rispettivi versamenti;

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000;

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara ha per oggetto la concessione di servizi tributi ex art. 30 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed il Decreto avrà applicazione se ed in quanto richiamato nei documenti di gara. . La gara viene svolta dalla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del

decreto sopra citato e viene aggiudicata con procedura aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall'art. 83 comma 1 del decreto medesimo, valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

- A) PROGETTO TECNICO PUNTI 70
 B) OFFERTA ECONOMICA PREZZO PUNTI 30

PUNTO A) progetto tecnico

Le componenti dell'elemento A) a ciascuna delle quali la commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato, sono suddivise nei seguenti sub-elementi

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | PUNTEGGIO MAX |
|-------------------------|--|---------------|
| A | Caratteristiche del sistema informativo | 15 |
| B | Modalità di gestione del servizio : a) Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio (n. – mansioni- professionalità- formazione)max 8 b) Organizzazione del ricevimento dell'utenza (giorni, orari di ricevimento - front-office, ecc.) max 10 c) Sito internet/call center: messa a disposizione gratuitamente dell'utenza di strumenti informatici che consentano un veloce ed efficiente scambio di notizie ed informazioni..... max 7 | 25 |
| C | Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni | 10 |
| D | Iniziative e progetti di recupero dell'evasione | 10 |
| E | Proposte aggiuntive senza oneri per il Comune | 10 |

Punteggio complessivo assegnato per progetto tecnico P(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i);$$

P(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "Caratteristiche del sistema informativo", calcolato in base alle indicazioni e alla formula seguente:

$$A(i) = 15 * a(i) / a(max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A

a(i): punteggio attribuito per la valutazione delle "Caratteristiche del sistema informativo" ;

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "Modalità di gestione del servizio",

Poiché questo elemento di valutazione viene valutato ricorrendo a dei sub criteri si applicano per ciascuno dei sub criteri le seguenti formule:

sub criterio a) Staff di personale da impiegare

$$\mathbf{Ba(i) = 8*ba(i)/ba(max)}$$

Ba(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio a)

ba(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio a)

ba(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

sub criterio b) Organizzazione del ricevimento dell'utenza

$$\mathbf{Bb(i) = 10*bb(i)/bb(max)}$$

Bb(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio b)

bb(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio b)

bb(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

sub criterio c) Sito Internet/Call Center

$$\mathbf{Bc(i) = 7*bc(i)/bc(max)}$$

Bc(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio c)

bc(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio c)

bc(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente per il criterio B) sarà data dalla somma ottenuto nei tre sub criteri.

C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima "Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni", calcolato in base alla seguente formula:

$$\mathbf{C(i) = 10*c(i)/c(max)}$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C

c(i): punteggio attribuito per la valutazione del "Programma di fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni";

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

D(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima "Iniziative e progetti di recupero dell'evasione", calcolato in base alla seguente formula:

$$\mathbf{D(i) = 10*d(i)/d(max)}$$

dove:

D(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio D

d(i): punteggio attribuito per la valutazione delle "Iniziative e progetti di recupero dell'evasione";

d(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

E(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "Proposte aggiuntive senza oneri per il Comune", calcolato in base alla seguente formula:

$$E(i) = 10 * e(i) / e(\max)$$

dove:

E(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio E

e(i): punteggio attribuito per la valutazione delle "Proposte aggiuntive senza oneri per il Comune";

e(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 4, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

| | |
|------------------------|---------|
| PROPOSTA INSUFFICIENTE | PUNTI 0 |
| PROPOSTA SUFFICIENTE | PUNTI 1 |
| PROPOSTA DISCRETA | PUNTI 2 |
| PROPOSTA BUONA | PUNTI 3 |
| PROPOSTA OTTIMA | PUNTI 4 |

Non saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo relativo al progetto tecnico di almeno 40 punti.

PUNTO B) offerta economica

La misura dei canoni fissi annui posti a base di gara per ciascun Comune, è la seguente:

| | |
|--|-----------------------------|
|  COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO | canone annuo fisso € 31.000 |
|  COMUNE DI RIO SALICETO | canone annuo fisso € 16.000 |
|  COMUNE DI ROLO | canone annuo fisso € 20.000 |
|  COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA | canone annuo fisso € 19.000 |

Per l'anno 2016, poiché in attesa dell'espletamento della gara di concessione del suddetto servizio, si è provveduto alla proroga tecnica di quattro mesi (dal 1/1/2016 al 30/4/2016) a favore del precedente Concessionario, alla ditta aggiudicatrice della presente gara verrà riconosciuta una decurtazione dal canone annuo fisso di ciascun Comune pari all'importo già versato dal Concessionario uscente per tale periodo.

L'offerta economica è a lotto unico; pertanto, a pena di nullità, dovranno essere indicate, per ciascun Comune, solo offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara.

L'offerta economica può prevedere delle proposte di aumento diversificate rispetto ai singoli canoni messi a base di gara; l'offerta economica che riporta come sommatoria dei canoni annuali l'importo maggiore sarà quella che otterrà il punteggio massimo.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche relativamente ai canoni annui netti fissi a favore di ciascun Comune, la Commissione procederà al calcolo della media della somma complessiva dei canoni offerti. Al concorrente che avrà offerto la sommatoria dei canoni più elevata verrà attribuito il massimo punteggio previsto (30 punti), mentre agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito secondo l'applicazione delle seguente formula:

$$X = (30 \times co / cm)$$

dove:

X = il punteggio attribuito

30 = il punteggio massimo previsto

cm = sommatoria dei canoni più alta offerta tra tutti i concorrenti

co = sommatoria dei canoni offerti presa in esame

Non sono ammesse offerte condizionate; anche in direttamente; o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

La sommatoria dei punti assegnati agli aspetti qualitativi (elemento A) e all'offerta economica (elemento B) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria della gara.

L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice.

Quanto proposto e indicato nel progetto presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente contratto.

ART. 7 TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura concorrenziale devono presentare le offerte entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo deve essere effettuato dall'impresa interessata a partecipare alla gara mediante un proprio incaricato, che dovrà presentarsi all'Ufficio Tecnico di ogni Comune previo appuntamento da concordare con l'ufficio stesso

| | |
|--|-----------------|
|  COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO | TEL 0522/636711 |
|  COMUNE DI RIO SALICETO | TEL 0522/647813 |
|  COMUNE DI ROLO | TEL 0522/658009 |
|  COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA | TEL 0522/750715 |

Ad avvenuto sopralluogo l'incarico comunale rilascerà un attestato che dovrà essere allegato in originale pena l'esclusione dalla gara alla domanda di partecipazione di cui al bando di gara; l'omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara.

Il soggetto che si presenterà presso l'ufficio comunale per il sopralluogo potrà rappresentare un solo operatore economico concorrente e dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento ed apposita documentazione che consenta di accertarne la qualifica:

- o Nel caso di legale rappresentante o direttore tecnico certificato C.C.I.A.A. in corso di validità;

- Nel caso di dipendente: apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa (completa fotocopia del documento d'identità) , da cui risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- Nel caso di procuratore procura notarile;

L'effettuazione del sopralluogo ha la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte dell'impresa partecipante delle condizioni del servizio e serve per una ponderata formulazione dell'offerta e del progetto di gestione da presentare.

ART. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso dovuto dal Concessionario, a favore dei Comuni, nella misura risultante dalla gara.

Il canone dovrà essere corrisposto anche nei casi in cui l'ammontare delle riscossioni per diritti e imposta e relativi accessori non raggiunga tale soglia.

ART. 10 VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il corrispettivo sarà versato dal Concessionario sul conto di Tesoreria intestato ai singoli Comuni; l'ammontare del canone stabilito sarà liquidato in rate trimestrali, ciascuna di pari importo, scadenti il ventesimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre.

Per il ritardato versamento delle rate di cui al precedente comma, dal giorno successivo alla scadenza prestabilita, verrà applicato sulle somme tardivamente versate l'interesse legale al tasso vigente al momento. Il Comune potrà riscuotere tali somme con i procedimenti previsti dalla normative vigenti.

ART. 11 TRASMISSIONE DEI DATI ALLA FISCALITA' LOCALE

Il Concessionario, in applicazione delle disposizioni di cui al DM 26/04/1994, deve trasmettere alla Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente, corredata dai dati dei singoli trimestri con annotati gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale. Copia di tale comunicazione dovrà essere inviata entro la medesima scadenza anche al Comune.

ART. 12 CAUZIONE

Per il servizio oggetto dell'affidamento, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e per tutta la durata della concessione, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire a favore di ciascun Comune, una cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo che corrisponde al canone annuo risultante dalla gara.

La cauzione che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie è prestata a garanzia di ogni adempimento del Concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

La fidejussione deve precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'accezione di cui all'art. 1997, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993 ovvero da Istituti Assicurativi autorizzati.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale o integrale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni, consegnando un originale del reintegro al Comune di competenza.

ART. 13 RECAPITO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a istituire e mantenere a proprie spese nell'ambito dei territori dei singoli Comuni un recapito per tutta la durata di validità della concessione. Il recapito deve essere dotato di un apparecchio telefonico e dovrà garantire un'adeguata apertura al pubblico, come risultante dal progetto tecnico di gara, da definire di concerto con ciascun Comune per numero minimo di otto ore settimanali, articolate su almeno quattro giorni alla settimana (di cui almeno 2 da svolgere di mattina).

I predetti uffici dovranno arrecare all'esterno un'insegna con la dicitura "*Comune di- Servizio Affissioni – Pubblicità – Gestione: (indicazione della ragione sociale della ditta Concessionaria)*" nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico ed il recapito telefonico.

Tali uffici dovranno essere provvisti di personale in grado di ricevere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio oggetto di concessione che si intenderanno come personalmente rivolte al Concessionario.

Il Concessionario dovrà esporre al pubblico negli uffici anzidetti le tariffe relative ai diritti di affissione e all'imposta di pubblicità e mettere a disposizione a proprie spese, la modulistica necessaria e i bollettini postali per il pagamento.

In occasione dell'invio dei bollettini per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale, si dovrà rendere noto una specifica apertura presso i recapiti istituiti o presso le singole sedi Municipali, con la presenza di un incaricato per un minimo di 3 ore.

Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso ed abbandonato salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

I Comuni rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, così nessun diritto potrà esser fatto valere verso le Amministrazioni Comunali.

Agli effetti della presente concessione il Concessionario dovrà, in sede di stipula dei contratti, eleggere e mantenere, su ogni Comune, per tutta la durata della concessione, domicilio presso il recapito istituito per singolo territorio, ove le Amministrazioni Comunali potranno, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste ed ogni altra comunicazione, con facoltà dei Comuni di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.

ART. 14 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.

L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella – Allegato B – di cui al DPR n. 131 del 26/04/1986 trattandosi di atto riguardante la concessione di imposte e tasse.

ART. 15 STAMPATI –BOLLETTARI-REGISTRI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e conservare a proprie spese tutti gli stampati, registri, bollettari, e quant'altro necessario all'espletamento del servizio, compresi i modelli da mettere a disposizione degli interessati.

ART. 16 TARIFFE ESENZIONI E RIDUZIONI

Il Concessionario è tenuto alla gestione del servizio secondo le procedure previste dalla legge e con l'applicazione delle tariffe deliberate dalle Amministrazioni Comunali o comunque vigenti. I Comuni comunicheranno al Concessionario le tariffe in vigore per l'imposta sulle pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni all'inizio della concessione ed in ogni caso di eventuale e successiva variazione.

Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge in corso d'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse a quelle deliberate senza una previa intesa con le Amministrazioni Comunali.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte e diritti sulle pubbliche affissioni né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario è tenuto ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge in materia e dai regolamenti comunali.

ART. 17 MODALITA' ED OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché con l'applicazione delle tariffe e dei piani generali degli impianti pubblicitari deliberati dai singoli Comuni.
- 2) Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi assumendo la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Può farsi rappresentare davanti alle Commissioni Tributarie da un proprio procuratore speciale. Per controversie nelle quali ritenga necessario l'apporto dell'Ufficio Tributi del Comune, dovrà darne immediata notizia per iscritto allo stesso ufficio affinché l'Ente possa procedere nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di adempimenti conseguenti.
- 3) Il Concessionario è tenuto a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente.

- 4) Il Concessionario è tenuto a fornire ai Comuni, dietro specifica domanda, ogni informazione o documento che gli stessi riterranno opportuno richiedere.
- 5) Il Concessionario dovrà fornire ai Comuni alla fine della concessione le banche dati complete ed aggiornate, distinte e leggibili su supporto informatico dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- 6) Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) e dell'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e come tale sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto.
- 7) Il Concessionario è tenuto ad effettuare controlli periodici e capillari per la corretta applicazione delle norme sull'imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni come da progetto tecnico presentato segnalando con tempestività le infrazioni alle disposizioni vigenti in materia ai competenti uffici comunali.
- 8) Il Concessionario è obbligato ad intervenire immediatamente a rimuovere gli impianti che siano causa di pericolo e di intralcio alla circolazione.
- 9) Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese alla effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93 o da altre disposizioni di legge o regolamento, anche se effettuate in esenzione o riduzione di diritti Pubbliche affissioni.
- 10) Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le commissioni di servizi già prenotati e pagati al precedente gestore, il quale sarà tenuto a trasferire al concessionario subentrante le somme già riscosse per i diritti sulle pubbliche affissioni per i servizi non resi.
- 11) Il Concessionario dovrà fornire il conto giudiziale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999, nei termini previsti dalla legge.
- 12) Il Concessionario dovrà inviare almeno trenta giorni prima del termine del pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e di interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazione ai contribuenti devono essere inviate a spese del concessionario.

ART. 18 SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi così come definiti dalle Amministrazioni Comunali esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale esonerandone i Comuni, attraverso proprio personale incaricato e nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali. Il Concessionario dovrà provvedere ad apporre su ogni manifesto posto in affissione un timbro recante la scritta "Comune di- servizio affissione -ditta....." e la relativa data di scadenza. Ogni manifesto, al termine del proprio periodo di affissione, dovrà essere rimosso con tecniche idonee a garantire la pulizia ed il ripristino degli spazi sui quali è avvenuta l'affissione.

ART. 19 IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI

Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dai Comuni gli impianti e le attrezzature esistenti alla data di stipulazione del contratto, a mantenerli e sostituirli, secondo quanto previsto dal progetto

tecnico presentato nonché richiesto dai singoli Comuni ed in conformità alle norme regolamentari previste dagli Enti stessi. Fanno capo al Concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o da terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunali o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal qualsiasi canone o tassa.

Prima di iniziare il servizio un incaricato, per ogni Comune, procederà alla consegna al Concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri esistenti di proprietà del singolo Comune. Il Concessionario si obbliga a tenere aggiornata una mappa generale, recante le indicazioni di tutti gli impianti destinati al servizio di pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. In caso di sostituzione, l'appaltatore provvede a proprie spese, previa autorizzazione scritta dal Comune interessato.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare ai rispettivi Comuni, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale quanto se installati durante il periodo della concessione. Gli impianti come sopra fornite e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà ai singoli Comuni senza corresponsione di alcun compenso o indennità.

ART. 20 INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Concessionario è obbligato, entro trenta giorni dall'inizio della concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempo di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico ecc.), nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizione di legge, regolamenti, delibere delle Amministrazioni Comunali, o da diversa organizzazione del servizio.

ART. 21 ISPEZIONI E CONTROLLO

I rapporti tra Concessionario e ciascun singolo Comune dovranno essere improntati alla massima correttezza e trasparenza affinché la gestione del servizio avvenga con spirito di collaborazione e professionalità. Il servizio di ispezione e controlli è affidato a ciascun Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità dei servizi oggetto del presente capitolato, sia di controllo all'interno dell'ufficio/sede locale del Concessionario.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'ufficio degli incaricati di ciascun Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il Concessionario è tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti controlli amministrativi e tecnici che ciascun comune riterrà utile eseguire o fare eseguire e fornire agli stessi tutte le notizie di dati che gli saranno richiesti;
- b) ad attenersi alle norme previste dalle disposizioni legislative vigenti;
- c) ad applicare i regolamenti e le tariffe deliberate da ciascun Comune ;
- d) a rispondere tempestivamente alle istanze del contribuente e dei Comuni;

- e) a fornire ai comuni che lo richiedono, informazioni specifiche relative anche a singole posizioni tributarie, nonché richiedere dati informazioni utili per l'attività di controllo sull'operato del Concessionario.

ART. 22 PENALITA'

Ciascun Comune di riserva la facoltà di applicare penali al Concessionario, individuandole infrazione che seguono:

- a) in generale il Concessionario è responsabile del buon andamento della gestione delle attività oggetto della concessione e di tutte le attività affidate, ed è obbligato a svolgere i compiti assegnati. Pertanto laddove si verificano infrazioni quali l'omissione, il rifiuto, il non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, sono previste penali per un importo che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di 500,00 per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa;
- b) mancato allestimento dell'ufficio locale di cui all'art. 13 del presente capitolato penale pari ad € 100,00 previa diffida ad adempiere per ogni mese di ritardo.

Per ogni infrazione alle norme della presente capitolato nonché alle disposizioni dei Comuni saranno inoltre applicate le norme e le sanzioni eventualmente previsti dai Regolamenti Comunali. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10(dieci) giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D. M. n. 89/2000.

L'applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto, e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) Quando il Comune e l'impresa per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) Qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che comportino il venir meno della concessione ovvero la soppressione del tributo;
- c) Per sopravvenuta assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
- d) Fallimento o cancellazione del Concessionario dall'albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000 n. 289;
- e) Ove per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, il Concessionario sospende il servizio per oltre 48 Ore;
- f) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- g) Inadempienza contrattuale grave;
- h) Continue irregolarità o continuati abusi commessi nella conduzione del servizio ed in particolare nel caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa statale in materia e

come recepita in sede regolamentare in ordine alla emissione degli avvisi di accertamento d'ufficio in rettifica;

- i) Mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- j) Impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta ;
- k) Qualora l'affidatario non realizzi nei tempi e nelle modalità indicate nel progetto i servizi /investimenti accessori ed aggiuntivi all'incarico oggetto della concessione, offerti gratuitamente in sede di gara;
- l) Mancato adeguamento della cauzione di cui all'art. 12;
- m) Negli altri casi previsti dal capitolato e dalla vigente normativa;

ART. 24 MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto, previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 (quindici) decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione verrà disposta, con atto dell'Amministrazione stessa, la risoluzione del contratto.

Per effetto della risoluzione il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

La risoluzione della concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione della concessione.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno decise, in sede giurisdizionale, dal giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Emilia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV del Codice Civile articoli da 1362 a 1369.

ART. 26 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D. Lgs. 507/1993, del D. Lgs. 446/97, dei Regolamenti Comunali, in quanto applicabili, e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono per tanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.